

FERROTRAMVIARIA S.p.A.

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI DI N. 5 INTERVENTI AVENTI AD OGGETTO IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA FERROVIARIA DELLA FERROVIA BARI-BARLETTA E DIRAMAZIONI.

CODICE CIG: 8501347D77

TRA

la Ferrotramviaria S.p.A., con sede in Roma, Piazza G. Winckelmann n. 12 (cod. fisc. n. 00431220581, P. IVA 00890311004), in persona di *pro tempore*,, (nel prosieguo più semplicemente “Ferrotramviaria “ o “Committente”),

e

la (CF/P IVA), con sede in, Via, in persona di *pro tempore*, (nel prosieguo anche “Affidatario”),

congiuntamente designate “Parti”,

premessi che

- 1) la Ferrotramviaria è il gestore dell’infrastruttura della ferrovia Bari - Barletta e diramazioni ex art. 3, comma 1, lett. b) D.Lgs. 112/2015, in virtù del contratto di servizio sottoscritto con la Regione Puglia in data 17/12/2009, prorogato con Deliberazione di Giunta della medesima Regione n. 1453 del 2/08/2013 (pubblicata sul BURP n. 118 del 4/09/2013) e al contempo, in quanto tale, è Ente Aggiudicatore (codice AUSA 0000160452), ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 2) la medesima Ferrotramviaria, nella suddetta qualità, ha individuato la necessità di procedere alla realizzazione dei seguenti interventi:
 - a) Integrazione dei PL di linea con il sistema di distanziamento esistente (BABcc) attraverso la realizzazione di n. 13 SPL23 al km 9+504, km 16+524, km 19+316, km 20+660, km 21+934, km 24+348, km 26+777, km 27+311, km 28+429, km 31+576,

km 32+915, km 34+916, km 35+649, con conseguente adeguamento del sistema SCMT, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Barletta;

- b) Attrezzaggio dell'infrastruttura esistente della tratta Fesca San Girolamo (FNB) – Binario V ovest (RFI) con un sistema BCA e SCMT oltre l'adeguamento degli impianti esistenti dell'ACEI di Bari Centrale (RFI) e ACCM di Fesca San Girolamo (FNB);
- c) Realizzazione di n. 3 impianti di Rilevamento Temperature Boccole/Freni, nel rispetto delle disposizioni dell'ANSF, da installare rispettivamente in prossimità della Stazione di Fesca e della Stazione di Bitonto (due Punti di Rilevamento monodirezionali) e della Stazione di Barletta (un Punto di Rilevamento bidirezionale) sulla linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta;
- d) Realizzazione di n. 5 impianti di Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare ai PP.L. progressive 3+827, 18+359, 27+311, 29+555, 34+916, della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta;
- e) Lavori di realizzazione del sottosistema di terra (SST) SCMT sulla tratta Andria-Barletta della linea Ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta, nonché di adeguamento dell'impianto di segnalamento della stazione estesa di Andria e dei sistemi di protezione dei PL di linea esistenti;

3) la Ferrotramviaria, quindi, mediante la Ferrotramviaria Engineering S.p.A. ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ha curato la predisposizione del progetto definitivo per ogni singolo intervento di cui al precedente punto 2), mentre il progetto esecutivo sarà redatto dall'esecutore dei lavori a cui sarà aggiudicato dalla Ferrotramviaria medesima il relativo appalto a seguito di apposita procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

4) in particolare i suddetti progetti definitivi, alla data di stipula del presente atto non ancora perfezionati, implicano lavori così stimati:

- a) € 6.500.000,00 (Euro seimilionicinquecentomila/00), oltre I.V.A., quale importo dei lavori per l'integrazione dei PL di linea con il sistema di distanziamento esistente

- (BABcc) attraverso la realizzazione di n. 13 SPL23 al km 9+504, km 16+524, km 19+316, km 20+660, km 21+934, km 24+348, km 26+777, km 27+311, km 28+429, km 31+576, km 32+915, km 34+916, km 35+649, con conseguente adeguamento del sistema SCMT, nella tratta Bari-Bitonto-Terlizzi-Ruvo della linea ferroviaria Bari-Barletta, di cui al precedente punto 2), lettera a);
- b) € 1.265.000,00 (Euro unmilione duecentosessantacinquemila/00), oltre I.V.A., quale importo dei lavori di attrezzaggio dell'infrastruttura esistente della tratta Fesca San Girolamo (FNB) – Binario V ovest (RFI) con un sistema BCA e SCMT oltre l'adeguamento degli impianti esistenti dell'ACEI di Bari Centrale (RFI) e ACCM di Fesca San Girolamo (FNB), di cui al precedente punto 2), lettera b);
- c) € 1.910.000,00 (Euro unmilione novecentodiecimila/00) oltre I.V.A., quale importo dei lavori per la realizzazione di n. 3 impianti di Rilevamento Temperature Boccole/Freni, nel rispetto delle disposizioni dell'ANSF, da installare rispettivamente in prossimità della Stazione di Fesca e della Stazione di Bitonto (due Punti di Rilevamento monodirezionali) e della Stazione di Barletta (un Punto di Rilevamento bidirezionale) sulla linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta, di cui al precedente punto 2), lettera c);
- d) € 1.400.000,00 (Euro unmilione quattrocentomila/00) oltre I.V.A., quale importo dei lavori per la realizzazione di n. 5 impianti di Protezione Automatica Integrativa – Passaggi a Livello (PAI-PL), da installare ai PP.L. progressive 3+827, 18+359, 27+311, 29+555, 34+916, della linea ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta, di cui al precedente punto 2), lettera d);
- e) € 13.500.000,00 (Euro tredicimilione cinquecentomila/00) oltre I.V.A., quale importo dei lavori di realizzazione del sottosistema di terra (SST) SCMT sulla tratta Andria-Barletta della linea Ferroviaria Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta, nonché di adeguamento

dell'impianto di segnalamento della stazione estesa di Andria e dei sistemi di protezione dei PL di linea esistenti, di cui al precedente punto 2), lettera e);

- 5) gli importi degli interventi di cui al precedente punto 4) devono intendersi meramente indicativi, poiché potranno presentare un valore inferiore a quello ivi indicato a seguito del perfezionamento dei relativi progetti definitivi allo stato in fase di conclusiva definizione;
- 6) gli interventi di cui al precedente punto 2) sono finanziati con risorse a valere sull'Addendum al Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Delibera CIPE 54/2016), approvato dal CIPE con delibera 98/2017, ad eccezione di quello richiamato dal medesimo punto 2) lett. e) per il quale, oltre al suddetto finanziamento, è previsto anche il cofinanziamento con risorse a valere rispettivamente su:
 - a) PO FESR 2014-2020 Asse 7.1, giusta delibere di Giunta della Regione Puglia rispettivamente n. 1643 del 18/09/2015 e n. 1773 del 23/11/2016;
 - b) PO FESR 2014-2020 Asse 7.3, giusta delibera di Giunta della Regione Puglia n. 883 del 7/06/2017;
- 7) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., si rende pertanto necessario procedere all'affidamento della verifica preventiva, ai fini della validazione, dei progetti definitivi di cui al precedente punto 4);
- 8) il paragrafo VII, punto 2.1 delle Linee guida n. 1 ANAC, aggiornate con delibera n. 417 del 15/05/2019, prevede che, qualora l'attività di verifica preventiva sia affidata all'esterno, l'affidamento "*avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all'interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un'unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati*";
- 9) alla luce delle sopra richiamate Linee guida ANAC, pertanto, sussiste la necessità di affidare, nel caso di specie, contestualmente la verifica preventiva anche del progetto esecutivo degli interventi di che trattasi al medesimo operatore;
- 10) inoltre, poiché gli interventi suddetti hanno ad oggetto tecnologie ferroviarie da installare sulla medesima linea ferroviaria e sono tra loro strettamente integrati, al fine di sottoporre i relativi

progetti ad una verifica improntata a comuni criteri di valutazione nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, si rende opportuno che la verifica preventiva di che trattasi sia effettuata da un unico operatore economico ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al quale affidare il servizio in parola mediante un accordo quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

11) l'importo del corrispettivo per l'affidamento delle attività di che trattasi, facendo applicazione delle tariffe di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, è stimato in complessivi € 410.237,64 il tutto oltre contributi ed IVA per legge, di cui:

- 1) € 112.225,02 per l'intervento di cui al precedente punto 4), lettera a), di cui € 56.112,51 per la verifica del progetto definitivo ed € 56.112,51 per la verifica del progetto esecutivo, oltre contributi ed IVA per legge;
- 2) € 30.059,50, per l'intervento di cui al precedente punto 4), lettera b), di cui € 15.029,75 per la verifica del progetto definitivo ed € 15.029,75 per la verifica del progetto esecutivo, oltre contributi ed IVA per legge;
- 3) € 41.410,28, per l'intervento di cui al precedente punto 4), lettera c), di cui di cui € 20.705,14 per la verifica del progetto definitivo ed € 20.705,14 per la verifica del progetto esecutivo, oltre contributi ed IVA per legge;
- 4) 32.118,66, per l'intervento di cui al precedente punto 4), lettera d), di cui € 16.059,33 per la verifica del progetto definitivo ed € 16.059,33 per la verifica del progetto esecutivo oltre contributi ed IVA per legge;
- 5) € 194.424,18, per l'intervento di cui al precedente punto 4), lettera e), di cui alla precedente lettera b) n. 5) di cui € 97.212,09 per la verifica del progetto definitivo ed € 97.212,09 per la verifica del progetto esecutivo oltre contributi ed IVA per legge;

12) in particolare ciascun importo di cui al precedente punto 11) costituisce l'importo massimo del singolo intervento, poiché la relativa stima potrà avere un valore inferiore a quello sopra indicato a seguito del perfezionamento della progettazione definitiva di ogni singolo intervento come esplicitato al precedente punto 5); pertanto anche l'importo complessivo, sempre indicato al

- precedente punto 11), potrà presentare un valore inferiore in ragione del minor valore di uno o più dei singoli interventi e/o della circostanza che non tutti i contratti attuativi potranno essere effettivamente sottoscritti;
- 13) il corrispettivo di ciascuno degli interventi di cui al precedente punto 11) trova copertura nei quadri economici dei singoli interventi finanziati con le risorse di cui al precedente punto 6);
- 14) previa deliberazione a contrarre prot. 12726/20/P del 6/11/2020 a firma del proprio legale rappresentante *pro tempore*, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n.133 del 13/11/2020, la Ferrotramviaria ha indetto una procedura aperta con la quale affidare ad un unico operatore economico l’Accordo Quadro tramite il quale aggiudicare i singoli contratti attuativi aventi ad oggetto la verifica preventiva dei progetti definitivo ed esecutivo dei singoli interventi elencati al precedente punto 4), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54 e 157 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- 15) la Commissione giudicatrice, nominata con nota prot. n. del, a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, di cui ai verbali delle sedute pubbliche, datati rispettivamente ed a quelli delle sedute riservate, datati rispettivamente, ha individuato quale offerta economicamente più vantaggiosa in via provvisoria quella presentata da (CF / P. IVA), con sede legale in, Via, avendo conseguito il punteggio più alto, pari a di cui rispettivamente punti per l’offerta tecnica e punti per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso pari al% rispetto al prezzo posto a base di gara;
- 16) [EVENTUALE: atteso che il punteggio relativo al prezzo e quello relativo all’offerta tecnica presentate da sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla *lex specialis* di gara, è stata esperita la verifica di congruità dell’offerta medesima, ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., che è stata definita con esito positivo, giusta verbale delle relative operazioni datato;]
- 17) intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie, pertanto, si è completato l’iter procedurale della gara con conseguente aggiudicazione alla di cui al precedente punto 15), giusta atto prot.

..... del, comunicato in pari data al medesimo aggiudicatario ed agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

18) la suddetta aggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace giusta atto prot. del, ai sensi dell'art. 32 comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

19) entro 30 giorni dalla data di stipula del presente Accordo Quadro si procederà alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione di quest'ultimo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale "Contratti Pubblici", ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

20) l'aggiudicatario ha prodotto a titolo di copertura assicurativa la polizza n. rilasciata da, datata e con scadenza, per la copertura dei rischi professionali, ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., avente efficacia dalla data di inizio dei lavori a cui ineriscono il progetto definitivo e quello esecutivo oggetto di verifica preventiva di ogni singolo intervento, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio degli stessi, per un massimale di € 1.500.000,00 e conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, di cui al D.M. 123/2004, così come richiesto dal paragrafo 10) del disciplinare;

21) atteso che è decorso il termine ex art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i. senza che sia stata proposta alcuna impugnazione avverso l'aggiudicazione di che trattasi, si può procedere alla stipula dell'Accordo Quadro, fatta salva la condizione risolutiva *ex lege* di cui all'art. 92, comma 3, D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;

tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati di cui all'indice, nonché ogni altro documento che, seppur richiamato nel presente Accordo Quadro, non viene materialmente allegato allo stesso, ne formano parte integrante e sostanziale ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Con il presente atto, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., vengono fissate le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni relative al servizio di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. dei progetti elencati al punto 4) delle premesse, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attivazione dei singoli contratti attuativi.
2. La Committente potrà utilizzare il presente l'Accordo Quadro per l'affidamento dei sopra citati servizi di verifica preventiva in base alle proprie necessità, che saranno dettagliate nei contratti attuativi, nei quali verranno precisati: l'oggetto esatto delle prestazioni, le modalità di consegna, i tempi di esecuzione ed il corrispettivo economico.
3. L'Affidatario si impegna ad assumere i servizi di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che saranno richiesti dalla Committente, progressivamente o contemporaneamente, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti dall'Accordo medesimo senza acquisire alcun diritto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, restando impegnato a stipulare i singoli contratti attuativi.
4. Il presente Accordo Quadro determina in capo alla Committente unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i attuativo/i le condizioni contrattuali qui predefinite.
5. L'Affidatario accetta, obbligandosi ad eseguire a perfetta regola d'arte, tutte le prestazioni di cui ai contratti attuativi, avendo massima cura e diligenza nel dare il servizio finito e completo di tutto quanto occorrente alla sua buona riuscita secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro, da ciascun singolo contratto attuativo e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'esecuzione dell'Accordo Quadro dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dai predetti elaborati, dalla documentazione di gara, dal presente Accordo nonché dai contratti attuativi dei singoli servizi e secondo le disposizioni normative vigenti.
6. I singoli contratti attuativi descriveranno tutte le esatte caratteristiche delle prestazioni di volta in volta richieste, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro.

7. In caso di contrasto tra le norme e le clausole dei suddetti documenti e tra queste ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per la Committente.
8. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata: dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati e dai singoli Contratti Attuativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Committente e l'Affidatario; dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti; codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 3

Corrispettivo

1. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, che costituisce tetto massimo di spesa, ammonta complessivamente ad € oltre I.V.A. al netto del ribasso unico del % offerto dall'Affidatario, comprensivo delle spese. Non è garantito un importo minimo dell'Accordo Quadro, poiché detto importo sarà dato dalla sommatoria degli importi dei singoli contratti attuativi che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo quadro medesimo.
2. La Committente si obbliga ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli contratti attuativi, fermo restando che gli importi di ognuno di essi concorrerà al raggiungimento dell'importo complessivo previsto per l'Accordo Quadro nei limiti indicati dal precedente comma 1.
3. L'Affidatario dichiara espressamente di accettare, come in effetti accetta, le seguenti pattuizioni:
 - a) la Committente ha la facoltà incondizionata di non procedere alla stipula di uno o più contratti attuativi, senza che l'affidatario dell'Accordo Quadro possa vantare alcun diritto ovvero alcuna pretesa a motivo di tale mancata stipula;
 - b) che l'importo complessivo di € di cui al 1° comma, al netto del ribasso offerto e dell'IVA e dei contributi come per legge, deve intendersi quale importo massimo che potrà essere corrisposto solo in caso di affidamento di tutti i contratti attuativi oggetto dell'Accordo Quadro, per il quale comunque non è garantito un importo minimo;

- c) che per i singoli contratti attuativi non è garantito un importo minimo;
- d) che la misura effettiva del corrispettivo di ciascuno dei contratti attuativi sarà determinata dalla Committente sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 in relazione all'importo dei lavori a cui si riferisce la verifica preventiva di che trattasi, il quale importo sarà stimato in via definitiva al momento del perfezionamento di ogni singolo progetto definitivo e comunque prima della stipula del contratto attuativo di riferimento, facendo comunque applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Art. 4

Durata dell'Accordo quadro - Penali

1. L'Accordo Quadro ha una durata complessiva di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. Dopo la scadenza del suddetto termine non potranno più essere stipulati contratti attuativi, essendo consentito solamente il completamento dei servizi di verifica preventiva per i quali i contratti attuativi sono stati sottoscritti in precedenza. In tal caso il termine sarà prorogato limitatamente al tempo necessario previsto per l'ultimazione dei servizi richiesti. La protrazione dei termini non darà all'Affidatario alcun titolo per richiedere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
3. In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 3.
4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti attuativi sono fissi ed invariabili sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.
5. L'Accordo Quadro cesserà la sua validità e si riterrà comunque concluso anche nel caso in cui, pur non essendo scaduto il termine previsto, sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa di cui al precedente art. 2, ovvero al raggiungimento di un ammontare che differisca dalla predetta somma per un importo inferiore all'importo minimo del singolo contratto attuativo, come definito al precedente art. 2, senza che l'Affidatario abbia nulla a pretendere per questa eventualità.

6. Le penali a carico dell’Affidatario sono disciplinate dai singoli contratti attuativi e saranno applicate previa contestazione di addebito all’Affidatario. Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. le penali, in ogni caso, non potranno superare complessivamente il 10% dell'importo di ciascun contratto attuativo, limite oltre il quale la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto il singolo contratto attuativo ovvero l’intero Accordo Quadro, fatta salva ogni altra azione a tutela e per il risarcimento dei danni subiti.

Art. 5

Modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi

1. L’affidamento dei singoli contratti attuativi avverrà direttamente senza una nuova procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. I singoli contratti attuativi relativi alle singole prestazioni da eseguire sono perfezionati utilizzando lo schema predisposto allegato al presente Accordo e avranno efficacia dal momento in cui il singolo contratto stesso verrà sottoscritto. Il singolo contratto attuativo dovrà essere stipulato entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formulata dal Responsabile del procedimento per iscritto, fatta salva la possibilità di proroga del termine per un massimo di ulteriori 15 (quindici) giorni.
3. Nel caso in cui l’Affidatario non faccia seguito all’invito di stipula di uno o più contratti attuativi secondo le modalità e nei termini indicati dal precedente comma 2, la Committente potrà escutere la garanzia definitiva in misura corrispondente al valore del contratto o dei contratti non stipulati suddetti.

Art. 6

Obbligo di riservatezza. Clausola risolutiva espressa

1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere il più assoluto riserbo su tutto quanto perverrà a sua conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
2. È fatto espresso divieto all’Affidatario di fare uso di documenti ed elaborati progettuali acquisiti in ragione dell’espletamento delle prestazioni contrattuali suddette.
3. L’Affidatario si impegna a non intrattenere rapporti con i progettisti ed in particolare con il progettista del progetto esecutivo per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.

4. La violazione anche solo di uno dei commi precedenti costituisce causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo il risarcimento dei danni a favore della Committente e la facoltà di escutere la garanzia definitiva.

Art. 7

Cessione del credito

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 106, comma 13 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono consentite le cessioni di credito riferite ai singoli contratti attuativi, che devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificate alla Committente.
2. Alle cessioni di credito si applicano le disposizioni di cui alla L.52/1991 s.m.i.
3. Ove non espressamente riportato sull'atto di cessione l'Affidatario dovrà comunicare al cessionario il numero di CIG relativo al presente Accordo Quadro che dovrà essere indicato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
4. Il cessionario assume l'obbligo di utilizzare conti correnti dedicati come pure di anticipare all'Affidatario i pagamenti sui conti correnti dedicati di quest'ultimo riportando il CIG del presente Accordo Quadro.
5. La Committente può, in ogni caso, opporre al cessionario tutte le eccezioni rilevabili in base al presente Accordo Quadro e/o del singolo contratto attuativo.
6. Qualora si contravvenga a quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia, il presente contratto è da intendersi risolto di diritto.

Art. 8

Cessione del contratto. Subappalto

1. Il presente Accordo Quadro, come i singoli contratti attuativi, a pena di nullità non può essere ceduto, ai sensi dell'art. 105, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro non possono essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Art. 9

Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme pagate in più, l'Affidatario ha costituito apposito deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31, mediante *polizza fideiussoria/garanzia bancaria* n. prestata dalla Società, iscritta negli elenchi delle imprese autorizzate ad operare nel ramo assicurativo, fino alla concorrenza di €, corrispondente all'ammontare del deposito cauzionale richiesto per i servizi di cui al presente atto. L'importo della cauzione può essere ridotto nei casi e nella misura previsti dell'art. 103, comma 1 e dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. La garanzia potrà essere parzialmente svincolata al termine di ciascuna annualità in ragione dell'importo dei servizi svolti nell'anno.
3. La Committente si obbliga, da parte sua, ad autorizzarne lo svincolo ad avvenuta formale approvazione delle prestazioni relative alla verifica preventiva a cui si riferisce il contratto attuativo stipulato.

Art. 10

Polizza professionale

1. L'Affidatario si impegna, con la stipula del presente atto, a costituire e consegnare alla Committente apposita polizza di responsabilità civile professionale che copra i maggiori costi, indennizzi, rimborso di somme pagate in più per riprogettazioni d'ufficio, per errori od omissioni nel progetto o per la necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze progettuali, rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo di "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, avente efficacia dalla data di inizio dei lavori a cui ineriscono il progetto definitivo e quello esecutivo oggetto di verifica preventiva di ogni singolo intervento, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio degli stessi, per un massimale di € 1.500.000,00 e conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, di cui al D.M. 123/2004, così come dichiarato in sede di gara.

2. La polizza dovrà avere durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo provvisorio dell'opera compiuta per ogni singolo contratto attuativo.
3. Nel caso in cui l'Affidatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione e/o appendice alla stessa polizza con la quale la compagnia di assicurazione garantisce l'oggetto e le condizioni di durata di cui sopra.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Committente.

Art. 11

Recesso

1. Ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la Committente può recedere dai singoli contratti attuativi e dall'Accordo quadro in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni e l'importo raggiunto dalla sommatoria dei contratti attuativi sottoscritti, mediante preavviso da comunicare all'Affidatario almeno 20 giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, con diritto dell'Affidatario ad ottenere il pagamento dei soli servizi svolti, maggiorati del decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Decorsi i termini del preavviso la Committente prenderà in consegna gli elaborati tecnici redatti sino a quel momento e procederà alla verifica della loro conformità.
2. La Committente ha l'obbligo di recedere dal contratto qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l'Accordo Quadro, stipulando un nuovo contratto con altro operatore economico che sia costituito ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In tal caso l'Affidatario ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

Art. 12

Risoluzione

1. Fatte salve le previsioni ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. la Committente può risolvere il contratto in tutti i casi previsti dall'art. 108, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 108, comma 2 D.Lgs. 50/2016 la Committente risolve di diritto il presente Accordo quadro nei seguenti casi:
- quando nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la decadenza dei requisiti di capacità soggettiva ed oggettiva;
 - quando nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia ovvero sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
3. Costituiscono, inoltre, causa di risoluzione espressa le seguenti fattispecie:
- cessione totale o parziale del contratto;
 - violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 s.m.i.;
 - violazione degli obblighi e degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità allegato al presente accordo quadro, debitamente accertati dalla Committente e fatte salve le altre sanzioni previste da ulteriori norme di legge.
4. La Committente ha diritto di risolvere il presente Accordo quadro nel caso in cui l'Affidatario sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti casi:
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole dell'accordo e/o contrattuali, e in particolare di quelle riguardanti servizi non conformi, ritardo nella consegna delle prestazioni, richiesta di revisione delle prestazioni;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - ricorso al subappalto;
 - applicazione delle penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale.
5. In tutti i casi previsti resta salvo ed impregiudicato il diritto della Committente ad avviare azione di risarcimento per i danni subiti in conseguenza della risoluzione contrattuale.

6. In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi conseguenti allo scioglimento contrattuale.

Art. 13

Informativa sul modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231 precitato della società Ferrotramviaria S.p.A., pubblicato sul sito internet www.ferrovienordbarese.it.
2. In relazione al presente Accordo Quadro e conseguenti contratti attuativi, l’Affidatario si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello per le parti applicabili e, comunque, tale da non esporre la Committente al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo.
3. L’inosservanza di tale impegno da parte dell’Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Ferrotramviaria a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
4. L’Affidatario dichiara infine che non sussistono, da parte dello stesso, situazioni di conflitto di interessi.

Art. 14

Rinvio. Foro competente

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto si rinvia alle norme vigenti.
2. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o applicazione del presente atto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

Il presente Accordo Quadro, che consta di n. pagine, compreso l’indice degli allegati, è firmato dalle Parti come sopra rappresentate in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Luogo e data, vd. firma digitale

Ferrotramviaria S.p.A.

.....

L’AFFIDATARIO

.....

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Affidatario dichiara di aver letto e di approvare espressamente ed incondizionatamente i seguenti articoli: art. 3 (Corrispettivo); art. 4 (Durata dell’Accordo Quadro. Penali); art. 6 (Obbligo di riservatezza. Clausola risolutiva espressa); art. 7 (Cessione del credito); art. 8 (Cessione del contratto. Subappalto); art. 11 (Recesso); art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Informativa sul modello organizzativo di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001); art. 14 (Rinvio. Foro competente).

Luogo e data, vd. firma digitale

L’AFFIDATARIO

.....

Indice allegati

Allegato 1: copia bando e disciplinare di gara.

Allegato 2: prospetto di calcolo corrispettivo ai sensi del DM 17/06/2016.

Allegato 3: copia offerta tecnico-economica prodotta dall’Affidatario in sede di gara.